



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E
PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO
SERVIZIO POLIZIA STRADALE

- AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento per l'Amministrazione Penitenziaria ROMA
- AL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE,
ALIMENTARI E FORESTALI
Corpo Forestale dello Stato ROMA
- AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA
DEI CARABINIERI ROMA
- AL COMANDO GENERALE DELLA
GUARDIA DI FINANZA ROMA
- AL CENTRO ADDESTRAMENTO DELLA
POLIZIA DI STATO CESENA
- AL COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLE
CAPITANERIE DI PORTO-GUARDIA COSTIERA ROMA

Si fa seguito alla nota n. 300/A/11310/10/101/3/3/9 del 12 agosto u.sc., stesso oggetto, con la quale sono state inviate disposizioni operative conseguenti alle modifiche del Codice della Strada introdotte dalla Legge 29 luglio 2010, n. 120, che trovano applicazione dal 13 agosto 2010, per riferire che, in relazione a quanto comunicato al paragrafo 9 della predetta circolare, la dicitura da apporre sulla carta di circolazione è la seguente e non quella trascritta in tale paragrafo:

“.... veicolo sospeso dalla circolazione fino all’effettuazione della visita di revisione. Verbale n..... del.....”.

Ciò in quanto il DM 6.8.1998, n. 408, prevede due diversi esiti negativi dell’operazione di revisione: “ESITO SOSPESO” ed “ESITO RIPETERE”. Mentre nel primo caso il veicolo viene escluso dalla circolazione in quanto le anomalie e i difetti riscontrati compromettono la



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E
PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO
SERVIZIO POLIZIA STRADALE

sicurezza della circolazione, nell'ipotesi di "ESITO RIPETERE" il veicolo deve essere ripresentato a nuova visita entro un mese e nel frattempo può circolare a condizione che siano state eliminate le anomalie riscontrate.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
Sgalla

[Handwritten signature]